

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1277)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONATTI, DI PRISCO, BERMANI, SEGRETO, PALAZZESCHI, BONAZZI, VIGNOLO, MAGNO, FERMARIELLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores e BRAMBILLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1970

Modifiche all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, sulla costituzione e sul funzionamento delle commissioni di studio per i pensionati degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, detta norme per la compilazione dei bilanci tecnici della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e stabilisce che la compilazione di tali bilanci deve avvenire ogni anno e, in via transitoria, che i primi bilanci tecnici successivi all'applicazione della legge devono essere compilati per la prima con riferimento al 1° gennaio 1969 e per la seconda con riferimento al 1° gennaio 1970.

Nel secondo comma dell'articolo 10 viene disposto che le commissioni di studio previste dall'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379, possono proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per ambedue le casse in conformità alle risultanze dei bilanci stessi. A tal fine viene stabilito che la nomina della commissione non può

aver luogo se non sono state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno già formato oggetto di esame da parte della precedente rispettiva commissione.

Tale formulazione, anche in relazione alle esperienze successive all'entrata in vigore della legge, non può ritenersi soddisfacente per le seguenti due ragioni.

È necessario, anzitutto, che in via ordinaria la nomina delle commissioni avvenga immediatamente dopo l'acquisizione delle risultanze di due bilanci tecnici; questo è lo spirito legislativo che ci sembra risultare chiaro dal testo della legge, seppure non precisato, per garantire la tempestività della nomina delle commissioni e della loro attività. Esse, infatti, dovrebbero procedere subito all'esame delle risultanze tecniche, onde rendere le loro proposte anche tempestive ai fini delle modifiche che possono derivare

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai trattamenti di pensione degli interessati dalle situazioni economico-finanziarie risultanti nei bilanci. E appunto a tal fine, per evitare gli ingiustificati ritardi, il primo articolo del presente disegno di legge stabilisce la immediata nomina della commissione non appena se ne verificano le condizioni già previste dall'articolo 10 della legge n. 85 nel suo testo vigente.

Inoltre, mancano delle norme transitorie con riferimento alla situazione immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1968, n. 85. E pertanto si propone con l'articolo 2 una disposizione che consenta per la prima applicazione della norma dell'articolo 10 la costituzione della commissione di studio subito dopo la compilazione dei bilanci tecnici, rispettivamen-

te con riferimento al 1° gennaio 1969 per la cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e al 1° gennaio 1970 per la cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate. E difatti tali bilanci tecnici, già compilati, concernono, il primo, gli esercizi finanziari 1967 e 1968 e, il secondo, gli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969, così che risulta, nella sostanza, integralmente soddisfatta la condizione della compilazione di uno o più bilanci comunque concernenti due anni finanziari.

E pertanto la norma transitoria mette in condizioni la commissione di studio di operare in conformità al principio generale previsto dall'articolo 10, opportunamente adattato alla situazione sussistente alla data di entrata in vigore della legge n. 85 del 1968.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, è sostituito dal seguente:

« Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per la cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, le rispettive commissioni di studio sono nominate in conformità alle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379. La nomina di tali commissioni ha luogo, per ogni cassa, appena acquisite le risultanze di due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che già hanno formato oggetto di esame da parte della precedente rispettiva commissione ».

**Art. 2.**

All'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, è aggiunto il seguente comma:

« In via transitoria, in relazione a quanto disposto nei due precedenti commi e per la prima applicazione di essi, il bilancio tecnico della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, con riferimento al 1° gennaio 1969 (concernenti gli esercizi finanziari 1967 e 1968), e della cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, con riferimento al 1° gennaio 1970 (concernenti gli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969), si considerano ognuno come due bilanci tecnici annuali ».